COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

94.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicempre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS *(Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato)* (5026);

Fiori: Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi di previdenza gestiti dall'INPS (4426) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 4

Borruso Andrea (DC) 3

Pellegatti Ivana (PCI) 3

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Cristofori ed altri: Disposizioni sul collocamento a riposo dei medici e medici veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali (327);

PAG.

Mensorio: Estensione della deroga al limite di età pensionabile ai sanitari delle unità sanitarie locali anche se entrati in carriera successivamente alla data del 31 dicembre 1952 (839);

Ferrari Marte: Età pensionabile per primari ospedalieri (962);

Mensorio: Estensione della deroga al limite di età pensionabile per i sanitari dipendenti dalle unità sanitarie locali fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio e comunque non oltre il compimento del sessantesimo anno di età (1204);

Mensorio ed altri: Estensione del limite di età pensionabile ai sanitari dipendenti delle unità sanitarie locali fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età (1684);

PAG.

Lattanzio ed altri: Disposizioni sul collocamento a riposo del personale del servizio sanitario nazionale, profilo professionale medico, medico veterinario o farmacista, di posizione funzionale apicale (1811);

Biondi: Norme in materia di trattamento pensionistico di aiuti e assistenti ospedalieri (3645) 4

Mancini Vincenzo, *Presidente* 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12

Antonucci Bruno (DC), *Relatore* 5, 8, 9, 10

Borruso Andrea (DC) 9, 10, 11

Gaspari Remo, *Ministro per la funzione pubblica* 6, 8, 9, 11

Pallanti Novello (PCI) 6, 9, 10, 12

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Istituzione di uno speciale fondo di incentivazione per il personale del Ministero della pubblica istruzione (5039) 12

Mancini Vincenzo, *Presidente* 12, 13, 14

Bianco Gerardo, *Ministro della pubblica istruzione* 12

Borruso Andrea (DC) 13

Pallanti Novello (PCI) 13

Sapienza Orazio (DC) 14

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 14

La seduta comincia alle 17.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS (Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato) (5026) e della proposta di legge Fiori: Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi di previdenza gestiti dall'INPS (4426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 luglio 1990, e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Fiori: « Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi di previdenza gestiti dall'INPS ».

Comunico che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il prescritto parere di competenza.

ANDREA BORRUSO. Signor presidente, ritengo particolarmente grave che la Commissione bilancio non abbia ancora espresso il proprio parere su questo provvedimento riguardante la perequazione di fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS, che da due anni attendono di essere adeguati a quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 544 del 1988. Considerato che il Senato ha approvato da tempo il disegno di legge in esame e che la nostra Commissione lo ha discusso celermente, ritengo quanto meno singolare il fatto che, nonostante siano trascorsi due mesi dalla richiesta di parere, la Commissione bilancio non lo abbia ancora espresso.

PRESIDENTE. Onorevole Borruso, ho più volte sollecitato la Commissione bilancio ad esprimere il parere di competenza. Credo, comunque, che le sue considerazioni debbano essere necessariamente riprese e sottolineate, perché è grave constatare che, in carenza del parere della Commissione bilancio, ci vediamo impossibilitati a pronunciarci su un provvedimento che rappresenta un atto dovuto. Evidentemente, quella Commissione ha difficoltà a recepire l'importanza di questo parere da tanto tempo atteso, per cui sarà mia premura invitare la Presidenza della Camera affinché la solleciti ad esprimerlo al più presto.

IVANA PELLEGATTI. Signor presidente, già nella seduta del 21 dicembre, prima della interruzione per le vacanze natalizie, avevamo sollevato il problema del ritardo, che non sappiamo bene a quali motivi attribuire, della Commissione bilancio nell'esprimere il proprio parere su questo provvedimento di legge. Non è mia intenzione fare un processo alle intenzioni, ma non vorrei che questo atteggiamento fosse uno dei tanti a cui è pos-

sibile far ricorso per affossarne la discussione. Vorremmo dunque capire quali motivi inducono la Commissione bilancio a non esprimere il suo parere, considerato che non vi sono problemi di copertura, che il Senato ha già approvato il testo al nostro esame e che tutti i gruppi politici avevano concordato di non presentare emendamenti al medesimo.

Nella precedente seduta della Commissione, a nome del gruppo comunista, il collega Pallanti, rilevando un ritardo che giudicò non più tollerabile, preannunciò che, qualora esso si fosse protratto, il nostro gruppo avrebbe chiesto l'iscrizione del provvedimento in Aula. Mi auguro, pertanto, signor presidente, che il suo impegno di attivarsi anche presso la Presidenza della Camera abbia successo e che non si debba ricorrere a quella richiesta.

Voglio anche aggiungere che è inesatto quanto sostiene il Governo, e cioè che il Parlamento non è sollecito nell'approvare i progetti di legge, dal momento che in certi casi è impossibilitato a farlo proprio per il diritto di veto che si arrogano talune Commissioni, quali per esempio, nel caso in specie, la Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ribadisco pertanto che mi attiverò presso la Commissione bilancio al fine dell'espressione del suddetto parere, informandone, nel contempo, il Presidente della Camera.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge Cristofori ed altri: Disposizioni sul collocamento a riposo dei medici e medici veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali (327); Mensorio: Estensione della deroga al limite di età pensionabile ai sanitari delle unità sanitarie locali anche se entrati in carriera successivamente alla data del 31 dicembre 1952 (839); Ferrari Marte: Età pensionabile per i primari ospedalieri (962); Mensorio: Estensione della deroga al limite di età pensionabile per i sanitari dipendenti delle unità sanitarie locali fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio e comunque non oltre il compimento del sessantesimo anno di età (1204); Mensorio ed altri: Estensione del limite di età pensionabile ai sanitari dipendenti delle unità sanitarie locali fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età (1684); Lattanzio ed altri: Disposizioni sul collocamento a riposo del personale del servizio sanitario nazionale, profilo professionale medico, medico veterinario o farmacista, di posizione funzionale apicale (1811); Biondi: Norme in materia di trattamento pensionistico di aiuti e assistenti ospedalieri (3645).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori ed altri: « Disposizioni sul collocamento a riposo dei medici e medici veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali »; Mensorio: « Estensione della deroga al limite di età pensionabile ai sanitari delle unità sanitarie locali anche se entrati in carriera successivamente alla data del 31 dicembre 1952 »; Ferrari Marte: « Età pensionabile per i primari ospedalieri »; Mensorio: « Estensione della deroga al limite di età pensionabile per i sanitari dipendenti delle unità sanitarie locali fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio, e comunque non oltre il compimento del sessantesimo anno di età »; Mensorio ed altri: « Estensione del limite di età pensionabile ai sanitari dipendenti delle unità sanitarie locali fino al raggiungimento dei 40 anni di servizio e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età »; Lattanzio ed altri: « Disposizioni sul collocamento a riposo del personale del servizio sanitario nazionale, profilo professionale medico, medico veterinario o farmacista, di posizione funzionale apicale »; Biondi:

« Norme in materia di trattamento pensionistico di aiuti e assistenti ospedalieri ».

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 28 febbraio 1990, parere favorevole; avverto altresì che la Commissione bilancio ha espresso, in data 6 dicembre 1990, parere favorevole a condizione che l'articolo 3 sia sostituito dal seguente:

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano ai primari ospedalieri non collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Comunico infine che la Commissione affari sociali ha espresso, in data 1° agosto 1990, il seguente parere:

« La XII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge nn. 327-839-962-1204-1684-1811-3645 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente);

considerata la complessità dei problemi riguardanti il personale medico del servizio sanitario nazionale, e ritenuto che non si possa prescindere dagli indirizzi emersi in sede di esame del provvedimento di riordino del servizio sanitario nazionale, in particolare dalla normativa concernente il personale dipendente del servizio sanitario nazionale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

sia soppresso il comma 3 dell'articolo 1;

sia soppresso l'articolo 3;

il trattenimento in servizio fino all'età di 70 anni avvenga su richiesta dell'interessato che:

ha esercitato la facoltà di riscattare e ricongiungere tutti i servizi utili ai fini del computo dell'anzianità pensionistica, ai sensi della normativa vigente;

ha ottenuto riconoscimento della relativa anzianità con provvedimento formale;

non ha raggiunto 40 anni di contribuzione;

comunque non si superi l'età di 70 anni ».

BRUNO ANTONUCCI, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la Commissione debba soffermarsi sul significato del parere espresso dalla Commissione affari sociali, trattandosi di un parere condizionato. Per quanto mi riguarda, non condivido l'ultima parte di tale parere, laddove prevede che il trattenimento in servizio fino all'età di 70 anni avvenga su richiesta dell'interessato che ha esercitato la facoltà di riscattare e di ricongiungere tutti i servizi utili ai fini del computo dell'anzianità pensionistica, ai sensi della normativa vigente.

Pur rispettando tale parere, ritengo che vi sia stato da parte della Commissione affari sociali uno straripamento di competenza, nel senso che nei quarant'anni di contribuzione considerati non devono essere conteggiati anche gli anni riscattati e tutti gli altri servizi utili, dal momento che il riscatto non è mai a titolo gratuito, ma oneroso. Poiché non sarebbe giusto obbligare gli interessati a richiederlo, non sarebbe neanche opportuno escludere dal beneficio chi ha sopportato l'onere del riscatto, perché in tal caso si tradurrebbe in un danno ciò che il legislatore ha inteso concedere come beneficio; in altri termini, si finirebbe per premiare chi ha agito come la cicala e penalizzare chi si è comportato come la formica. Se così fosse, nessuno si avvarrebbe più della facoltà di chiedere il riscatto.

Informo i colleghi che ho presentato proposte emendative volte a recepire integralmente il parere della Commissione bilancio, nonché le altre condizioni poste nel parere della Commissione affari sociali.

PRESIDENTE. Affinché le osservazioni del collega Antonucci risultino maggior-

mente chiare, ricordo che la Commissione affari sociali aveva rivendicato la sua competenza a legiferare su tale materia; in quell'occasione il Presidente della Camera chiarì che l'oggetto del provvedimento non rientrava nell'ambito delle attribuzioni della Commissione affari sociali, ma che, secondo quanto previsto dal Regolamento, poteva essere attribuita efficacia vincolante al parere di competenza di questa Commissione. Tale parere, dopo lunga attesa, è finalmente pervenuto, ma le condizioni in esso contenute, che esulano dalla competenza della XII Commissione, creano una situazione di disparità di trattamento, alterando i princìpi generali del nostro ordinamento in materia previdenziale. Ricordo, inoltre, che già prima delle ultime modifiche regolamentari, la materia previdenziale è stata sempre di competenza della nostra Commissione.

Le condizioni poste dal parere, alterando la facoltà di riscatto, il quale diverrebbe un obbligo, invadono un campo di competenza primaria ed esclusiva della Commissione lavoro. D'altro canto, se esso venisse recepito, si finirebbe per introdurre una normativa discriminatoria rispetto a quella vigente che prevede la facoltatività del riscatto, il quale finirebbe per avere, ripeto, carattere obbligatorio. Di conseguenza, alcune categorie godrebbero della facoltà di riscatto a differenza di altre, come nel caso in questione, che sarebbero obbligate ad effettuarlo. Per tali ragioni, concordo pienamente con le osservazioni del collega Antonucci e ritengo che la Commissione possa proseguire nei propri lavori, rispettando le condizioni poste dalla V e dalla XII Commissione per la parte di loro competenza, disattendendo quelle in cui quest'ultima Commissione non vanta alcuna competenza.

Informo i colleghi che ho già predisposto una lettera per informare il Presidente della Camera di questo mio orientamento, che ho illustrato sinteticamente, ma che ho maturato da tempo.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NOVELLO PALLANTI. Anch'io, signor presidente, sollevo un problema di sostanza in ordine a tale parere; premesso che non intendo rivolgere alcuna obiezione all'operato della V e della XII Commissione, tuttavia, non ritengo accettabile il parere espresso da quest'ultima, nei termini in cui è stato formulato, né condivisibile la logica in esso contenuta; sarebbe stato allora preferibile rinunciare, per dignità, ad esercitare la nostra competenza legislativa. Il modo dettagliato, vincolante e particolareggiato con cui è stato redatto tale parere dimostra che la XII Commissione intende determinare il contenuto del provvedimento.

Nel ritenere che esso non possa essere accolto, prendo atto della dichiarazione del presidente sull'opportunità di proseguire nell'esame del testo, soprattutto in considerazione delle condizioni generali in cui versa la categoria, disattendendo quella parte del parere che esula dalla competenza della Commissione affari sociali. Auspico, infine, che il provvedimento possa essere approvato nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Condivido il punto di vista del relatore, ribadito dal presidente e dall'onorevole Pallanti, cui tuttavia devo aggiungere un'ulteriore considerazione.

Il dipartimento della funzione pubblica è sommerso da un numero incredibile di domande di contenzioso; non vorrei che anche oggi venisse approvata una normativa facilmente contestabile in sede amministrativa, come per altro si è verificato per i dirigenti dello Stato. Per tale ragione le osservazioni finora espresse non soltanto mi trovano consenziente, ma mi inducono ad esprimere l'auspicio che le nuove leggi non contengano condizioni di litigiosità tra le parti. Ribadisco che i nostri uffici sono sommersi da domande di contenzioso, così come i tribunali amministrativi, i quali, di fronte a questo immenso carico di lavoro, non riescono

ad organizzare la propria attività. Esprimo pertanto pieno consenso alla tesi sostenuta dai componenti la Commissione, poiché servirà ad evitare l'ulteriore aumento del contenzioso amministrativo.

PRESIDENTE. Ricordo che, nel corso dell'esame di queste proposte di legge in sede referente, la nostra Commissione – in data 15 febbraio 1990 – aveva adottato il seguente testo unificato:

ART. 1.

1. I primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio per il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale limite e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

2. La presentazione della domanda da parte dell'interessato deve essere effettuata entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo anno di età al presidente dell'unità sanitaria locale.

3. L'organo deliberante, ove sussistano elementi obiettivi che facciano sorgere fondati dubbi sulla idoneità psico-fisica del richiedente, può disporre un previo accertamento dell'idoneità del richiedente stesso da parte del Collegio medico militare territorialmente competente.

4. È fatto salvo il diritto al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età acquisito in virtù delle leggi 10 maggio 1964, n. 336 e 3 settembre 1982, n. 627.

ART. 2.

1. La presentazione della domanda di cui al precedente comma comporta la rinuncia, alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età, ad ogni altro rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a tutti i primari ospedalieri comunque non collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano impugnato i provvedimenti di collocamento a riposo con ricorsi tuttora pendenti. In tale caso il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 2 dell'articolo 1 è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Propongo che questo stesso testo venga assunto come base per la nostra discussione.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. I primari ospedalieri di ruolo che non abbiano raggiunto il numero di anni di servizio necessario per conseguire il massimo della pensione possono chiedere di essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento di tale anzianità e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

2. La presentazione della domanda da parte dell'interessato deve essere effettuata entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo anno di età al presidente dell'unità sanitaria locale.

3. L'organo deliberante, ove sussistano elementi obiettivi che facciano sorgere fondati dubbi sulla idoneità psico-fisica del richiedente, può disporre un previo accertamento dell'idoneità del richiedente stesso da parte del Collegio medico militare territorialmente competente.

4. È fatto salvo il diritto al trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età acquisito ai sensi dell'arti-

colo 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, e del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed un articolo aggiuntivo:

Al comma 1, dopo la parole di servizio *aggiungere la seguente* effettivo.
1. 1.

Cimmino, Battaglia Pietro.

Al comma 1, dopo la parole di servizio *aggiungere la seguente* effettivo.
* 1. 6.

Colucci Gaetano, Valensise.

Al comma 1, dopo le parole primari ospedalieri *aggiungere le seguenti* ed equiparati.
1. 7.

Renzulli, Cavicchioli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La domanda deve essere presentata entro i sei mesi successivi al compimento del sessantaquattresimo anno di età. Nel primo anno di applicazione della presente legge la domanda può essere presentata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
1. 4.

Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole o al Presidente dell'Ente di appartenenza nel caso degli Istituti di cui all'articolo 142 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
1. 2.

Orsini Bruno.

Al comma 2, sostituire le parole del Presidente dell'unità sanitaria locale *con le seguenti* del Presidente dell'ente di appartenenza.
1. 3.

Biondi.

Sopprimere il comma 3.
1. 5.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. A decorrere dal 1° giugno 1989, la deroga prevista dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, viene estesa a tutti i dipendenti civili dello Stato.
1. 01.

Pisicchio.

BRUNO ANTONUCCI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti 1.1 ed 1.6.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Concordo con il parere favorevole espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Cimmino e Battaglia Pietro 1.1 e Colucci Gaetano e Valensise 1.6.

(Sono approvati).

Poiché gli onorevoli Renzulli e Cavicchioli non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato al loro emendamento 1.7.

Passiamo all'emendamento del relatore 1.4, che consiste in una riformulazione del comma 2 volta ad ottemperare ai pareri espressi dalle Commissioni competenti.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.4.

ANDREA BORRUSO. A me sembra che il comma 2 dell'articolo 1 sia almeno in parte pleonastico, in quanto fa salva la possibilità di presentazione della domanda da parte di coloro che, avendo già compiuto i 64 anni all'atto dell'approvazione della legge, sarebbero esclusi dalla previsione. Tutto questo, però, è già stabilito dall'articolo 3 del testo in esame.

PRESIDENTE. L'articolo 3 prevede una sorta di estensione *ope legis*, ma l'articolo 1, comma 2, stabilisce le modalità della sua applicazione. Ritengo che sia preferibile lasciare invariato il testo dell'emendamento, anche se può apparire pleonastico.

ANDREA BORRUSO. L'unica differenza tra le due previsioni sta nel fatto che nell'emendamento è indicato il termine di un anno, mentre nell'articolo 3 esso è di sessanta giorni. Ritengo che l'emendamento sia peggiorativo del testo, considerato che la sanità ha bisogno di certezze: l'articolo 3 contiene infatti una norma di carattere transitorio che consente, a quanti abbiano già compiuto i 64 anni all'atto dell'approvazione della legge, di esercitare l'opzione entro sessanta giorni, mentre con la formulazione proposta dal relatore l'opzione può essere esercitata entro un anno, prolungando quindi la situazione di incertezza.

PRESIDENTE. Onorevole Borruso, le ricordo che l'emendamento in questione è stato presentato dal relatore in conseguenza della condizione posta dalla Commissione bilancio per l'espressione del suo parere favorevole.

ANDREA BORRUSO. La Commissione bilancio intende espungere dall'articolo 3 il periodo che prevede l'estensione della normativa anche a coloro che abbiano impugnato i provvedimenti di collocamento a riposo con ricorsi tuttora pendenti: da un lato, quindi, la V Commissione chiede che venga eliminato tale riferimento e, dall'altro, il relatore propone che il termine per la presentazione delle domande venga ampliato fino ad un anno.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, ritengo che per evitare la possibilità di interpretazioni dubbie si potrebbe prevedere, nella prima fase di applicazione della legge, una soluzione che prescinda dal compimento del sessantaquattresimo anno. Si potrebbe cioè dividere l'emendamento in due parti, lasciando invariata la prima e trasformando la seconda in una norma transitoria e finale.

PRESIDENTE. Onorevole Antonucci, accoglie la proposta formulata dall'onorevole Pallanti ?

BRUNO ANTONUCCI, *Relatore*. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Il relatore ha quindi riformulato il suo emendamento 1.4, che risulta del seguente tenore:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La domanda deve eserre presentata entro i sei mesi successivi al compimento del 64° anno di età.

1. 4.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento così riformulato.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. *(È approvato)*.

Poiché i presentatori degli emendamenti 1.2 e 1.3 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento del relatore 1.5, volto a recepire una delle condizioni espresse dalla Commissione affari sociali.

NOVELLO PALLANTI. Ho qualche dubbio sull'opportunità di aderire alla richiesta della Commissione affari sociali la cui condizione prevede la soppressione dell'accertamento relativo all'idoneità psicofisica di colui il quale chiede di essere trattenuto in servizio non oltre il settantesimo anno di età, qualora non abbia raggiunto il numero di anni di servizio

per il massimo della pensione. A mio avviso è assurdo sopprimere un accertamento correttamente volto a verificare che i richiedenti dispongano effettivamente dell'idoneità psicofisica necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni.

PRESIDENTE. Si potrebbe anche convenire con le sue osservazioni però, nel caso specifico, non è possibile disattendere la condizione posta nel parere dalla Commissione affari sociali, in quanto trattasi di materia di sua competenza. Vi è il rischio, quindi, di creare un conflitto di difficile soluzione.

NOVELLO PALLANTI. Non mi pare logico mantenere in servizio una persona non più idonea a svolgere le proprie funzioni. Si tratta di una mostruosità logica difficilmente comprensibile. Per queste ragioni il mio gruppo non aderisce alla condizione posta dalla Commissione affari sociali.

ANDREA BORRUSO. Le problematiche che stiamo affrontando erano già sorte a proposito del provvedimento che consentiva il trattenimento in servizio fino a settant'anni di età dei professori universitari. In quell'occasione il ministro Ruberti sollevò la questione degli accertamenti dell'idoneità all'insegnamento.

I medici sanno meglio di me che nel quinquennio che intercorre dai sessantacinque ai settant'anni il deterioramento psicofisico dei soggetti ha un'accelerazione maggiore rispetto agli anni precedenti, quindi nel momento in cui si permette un prolungamento dell'attività di servizio, è necessario verificare l'idoneità degli interessati, tanto più se si considera il ruolo delicato che essi rivestono quali primari di un reparto ospedaliero.

BRUNO ANTONUCCI, *Relatore*. Personalmente, pur condividendo nella sostanza le osservazioni dei colleghi Pallanti e Borruso, ritengo opportuno approvare l'emendamento 1.5, onde evitare ulteriori dilazioni nell'*iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché il presentatore dell'articolo aggiuntivo 1.01 è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

1. La presentazione della domanda di cui all'articolo 1 comporta la rinuncia, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ad ogni altro rapporto di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a tutti i primari ospedalieri comunque non collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano impugnato i provvedimenti di collocamento a riposo con ricorsi tuttora pendenti. In tale caso il termine per la presentazione della domanda di cui al comma 2 dell'articolo 1 è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai primari ospedalieri

non collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 1.

Ricordo che, a seguito della precedente riformulazione dell'emendamento 1.4, anche l'emendamento 3.1 s'intende riformulato nel modo seguente:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai primari ospedalieri non collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la domanda può essere presentata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
3. 1.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.1, sostitutivo dell'articolo 3.
(È approvato).

Essendosi concluso l'esame degli articoli, ritengo opportuno rinviare ad altra data la votazione finale del provvedimento, in quanto, come avevo già preannunciato, intendo doverosamente informare il Presidente della Camera delle motivazioni che hanno condotto la nostra Commissione a non accogliere il parere della XII Commissione. Al riguardo, voglio darvi lettura dell'ultima parte della lettera che ho predisposto per il Presidente della Camera: « Più in dettaglio la condizione di cui al punto *c)* prevede che il trattenimento in servizio fino all'età di 70 anni sia consentito solo all'interessato che abbia esercitato la facoltà di riscattare e ricongiungere tutti i servizi utili ai fini del computo dell'anzianità pensionistica, che abbia ottenuto il riconoscimento della relativa anzianità con provvedimento formale, che non abbia raggiunto i 40 anni di contribuzione e che comunque non superi il settantesimo anno di età.

« Al riguardo, devo comunicarle che la Commissione XI (lavoro pubblico e privato) ha ritenuto che le condizioni di cui ai punti *b)* e *c)* non possano esprimere particolare efficacia vincolante ai fini dell'approvazione in sede legislativa, esulando, nel merito, dalla specifica competenza della XII Commissione.

« La condizione *sub c)* investe infatti le modalità di calcolo dell'anzianità che dà titolo al trattenimento in servizio, modalità che certamente riguardano la competenza in materia previdenziale propria di questa Commissione ».

Ovviamente, la parte finale della lettera, di cui vi ho testé dato lettura, sarà modificata, in quanto dobbiamo recepire il parere espresso dalla Commissione bilancio, ma nella sostanza non muteranno i termini della questione.

ANDREA BORRUSO. Signor presidente, a me sembra che vengano a configurarsi due questioni. La prima è relativa a quella parte del parere espresso dalla Commissione affari sociali, alla quale non intendiamo attribuire particolare efficacia vincolante ritenendo che esuli dalla specifica competenza della XII Commissione. La seconda attiene al parere negativo espresso dalla Commissione affari sociali su quella parte dell'articolato che fa riferimento alla idoneità psicofisica, parere al quale la nostra Commissione ha riconosciuto efficacia vincolante. Al riguardo, signor presidente, voglio però ricordarle che una simile questione è già sorta a proposito del provvedimento che consentiva il trattenimento in servizio fino ai settanta anni dei professori universitari. Voglio inoltre aggiungere che la categoria dei primari ospedalieri verrebbe ad essere regolata in modo non uniforme, in quanto si attuerebbe una distinzione tra quelli che, risultando di derivazione universitaria, sono già regolati da una legge, e quelli che, invece, dovranno essere regolati dal provvedimento al nostro esame. Dunque, poiché l'esigenza di raccordo tra due testi legislativi non è certo di secon-

daria importanza, qualora sia possibile concretizzarla con una certa celerità, riterrei opportuno rinviare l'approvazione definitiva di questo provvedimento ad un'altra seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Borruso, pur concordando, nella sostanza, con le sue osservazioni, credo di dover chiarire qualche aspetto procedurale. Il provvedimento di cui discutiamo è stato assegnato per competenza alla nostra Commissione, la quale ritiene di dover disattendere il parere espresso dalla XII Commissione solo per le parti che ho poc'anzi ricordato. Premesso che non si tratta di richiedere un riesame del parere alla Commissione affari sociali, a me sembra che per ragioni di correttezza e di sensibilità verso la Presidente della Camera sia opportuno informarla degli orientamenti espressi dalla nostra Commissione in relazione al mancato recepimento di alcune delle condizioni espresse dalla Commissione affari sociali nel parere di competenza. Ritengo opportuno che il Presidente sia informato della vicenda prima che la Commissione formalizzi con la votazione finale la conclusione dell'esame in sede legislativa.

NOVELLO PALLANTI. Dichiaro di concordare con le sue osservazioni, signor presidente. Rinviare la votazione finale del provvedimento credo rappresenti un atto di rispetto nei confronti del Presidente della Camera.

PRESIDENTE. La votazione finale del provvedimento è rinviata ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione di uno speciale fondo di incentivazione per il personale del Ministero della pubblica istruzione (5039).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di uno speciale fondo di incentivazione per il personale del Ministero della pubblica istruzione ».

Ricordo che nella seduta del 5 dicembre la Commissione ha approvato in linea di principio gli articoli aggiuntivi di contenuto identico 2.0.1 e 2.0.2 inviati, per l'espressione del prescritto parere, alla I e alla V Commissione. Ricordo, inoltre, che in quella seduta la Commissione ha approvato due emendamenti riferiti, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del provvedimento e volti a recepire le condizioni espresse nel parere della Commissione bilancio sul complesso del disegno di legge.

Informo che la Commissione affari costituzionali ha espresso il nulla osta sugli articoli aggiuntivi 2.0.1 e 2.0.2, mentre risulta ancora mancante il prescritto parere della Commissione bilancio.

GERARDO BIANCO, *Ministro della pubblica istruzione.* Invito i presentatori a ritirare i due articoli aggiuntivi, di identico contenuto, per le ragioni che ora illustrerò.

Il personale del Ministero della pubblica istruzione, che io rappresento, versa in condizioni di netta inferiorità sia dal punto di vista psicologico, sia da quello concreto, come si evince dalla comparazione tra la loro situazione e quella di altri dipendenti che hanno ottenuto notevoli benefici economici.

Devo sottolineare che l'adozione di questo provvedimento servirebbe a stimolare l'attività di detto personale, il quale sta compiendo uno sforzo collettivo importante. Infatti, il Ministero della pubblica istruzione è impegnato ad espletare una serie di concorsi in cui le domande di partecipazione superano il milione. Per tale ragione sarebbe opportuno sostenere il loro grande sforzo e l'approvazione di questo provvedimento costituirebbe un segnale politico significativo da parte del Governo.

Per altro, gli articoli aggiuntivi presentati pongono problemi seri in relazione allo stanziamento di 20 miliardi di

lire previsti dal fondo incentivazione per il personale del Ministero della pubblica istruzione, perché ove venissero approvati, si creerebbe una situazione di ulteriore squilibrio ed inferiorità, rispetto agli altri dipendenti, una disparità che in termini numerici potrei indicare da uno a quattro.

Ritengo che queste sostanziali ragioni politiche dovrebbero indurci ad approvare il provvedimento; a tal fine rivolgo ai presentatori la calda preghiera di ritirare i suddetti articoli aggiuntivi e di ripresentarli in un'altra occasione.

NOVELLO PALLANTI. Devo precisare innanzitutto che la presentazione del nostro articolo aggiuntivo risponde ad una logica che il gruppo comunista non condivide, poiché l'adozione di provvedimenti del genere finiscono per instaurare un meccanismo a « catena » che implica ulteriori estensioni. Infatti, ogni volta che viene emanato un provvedimento riguardante il personale di un determinato ministero, subito dopo è necessario adottarne un altro analogo. Ciò nonostante, siamo disposti a ritirare il nostro articolo aggiuntivo 2.0.1 nella speranza che non vi siano altre richieste in tal senso, perché altrimenti non porremo mai fine a questa situazione. Tra l'altro sarebbe necessario intervenire una volta per tutte su tale materia, oggi vincolata da leggi, per lasciarla alla contrattazione. Comunque, a prescindere da questa lamentela, comprendo le affermazioni del ministro e ribadisco la nostra disponibilità a ritirare l'articolo aggiuntivo, purché lo stesso comportamento sia tenuto anche dall'altra parte politica. Quindi, aderiamo alla richiesta del ministro a condizione che entrambi siano ritirati, essendo di contenuto analogo al nostro.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi che sulla materia oggetto del provvedimento la Commissione si era già pronunciata favorevolmente, in occasione dell'esame di uno dei decreti-legge riguardanti la GEPI; infatti, norme analoghe erano state già introdotte su sollecitazione dei ministri dell'industria e delle partecipazioni statali.

Gli stanziamenti previsti nella legge finanziaria di quest'anno sono per altro riferiti soltanto al Ministero della pubblica istruzione e qualora, per facilitare l'approvazione del provvedimento al nostro esame, gli articoli aggiuntivi venissero ritirati, rimarrebbe comunque insoddisfatta l'esigenza di estendere gli stessi finanziamenti ai dipendenti di altri ministeri.

ANDREA BORRUSO. Le dichiarazioni del ministro Bianco confermano la posizione che il nostro gruppo aveva già assunto all'epoca dell'adozione del primo provvedimento a favore del personale dei Ministeri del bilancio, del tesoro e delle finanze.

Il problema degli strumenti di incentivazione era stato già affrontato in sede di contrattazione, ma per i dipendenti dei Ministeri del tesoro e del bilancio è stato ideato un nuovo sistema di incentivi, oltre a quelli contrattuali. Era logico, quindi, che si verificasse a « catena » un'analoga richiesta di ulteriori incentivi da parte di tutti gli altri ministeri. Non credo, pertanto, che essi possano concedersi a quei dipendenti e ad altri, ed escluderli per il personale della pubblica istruzione.

Mi dispiace che in questo momento il ministro non sia presente, ma se la funzione di coordinamento della politica del pubblico impiego non viene esercitata dal dipartimento della funzione pubblica, le varie « spinte » settoriali si scaricheranno su questa Commissione che diventa una sorta di vaso di terra cotta tra innumerevoli vasi di ferro. Tra l'altro, la nostra Commissione non è in grado di reggere tali pressioni se il Governo non esercita – ripeto – la funzione di coordinamento.

Mi auguro che questo provvedimento costituisca l'ultima richiesta di incentivi, anche se vi sono altri ministeri che non li hanno ottenuti; auspico vivamente – desidero sottolinearlo – che risolta questa questione si affronti quella dell'esistenza di due livelli di contrattazione: il primo

tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali, il secondo tra il ministero ed il proprio personale dipendente. Si tratta di una questione che intendo sollevare perché dobbiamo evitare di trovarci di fronte ad iniziative che non soltanto modificano la politica unitaria dei dipendenti pubblici, ma vanificano l'esistenza del dipartimento della funzione pubblica. Ritengo che questo problema non sia di secondaria importanza e già in precedenti occasioni sollecitai l'audizione del ministro della funzione pubblica per conoscere quale politica il Governo intendesse seguire in materia di pubblico impiego per il 1991.

Ho constatato che rispetto ad alcuni provvedimenti di rilevanza sociale, ma di scarso impegno finanziario, il ministro del tesoro ha svolto con zelo la sua funzione di controllore scrupoloso delle spese effettuate, mentre di fronte a situazioni poco chiare, sul piano delle finalità da conseguire, si è dimostrato alquanto permissivo. Di frequente, infatti, sono stati respinti emendamenti che stanziavano modesti finanziamenti, quando poi in altre occasioni i ministri del tesoro e del bilancio hanno assistito, da semplici testimoni, ad una eccessiva erogazione del pubblico denaro.

ORAZIO SAPIENZA. Signor presidente, ho ascoltato l'intervento del collega Borruso e devo dire che esso era musica per le mie orecchie. Io stesso, infatti, vado ripetendo alla Commissione quelle stesse cose da tre anni e mezzo: non si può continuare a legiferare in materia di pubblico impiego con la frenesia con cui continuamente « inseguiamo » i provvedimenti, senza ovviamente avere la possibilità di tenere presenti le esigenze di coordinamento.

Come i colleghi ricorderanno, la competenza in materia di pubblico impiego è stata attribuita alla nostra Commissione appunto perché questa avrebbe dovuto realizzare un'opera di coordinamento della normativa, che tuttavia non è stato possibile effettuare né nei rapporti tra settore pubblico e privato né all'interno del settore pubblico, pur con tutta la buona volontà che singolarmente abbiamo dimostrato e con tutti i pentimenti che, di volta in volta, i singoli rappresentanti del Governo hanno manifestato, promettendo di non cadere più negli errori commessi in precedenza. Regolarmente, invece, si sono riproposte le stesse situazioni e sono stati presentati alla nostra Commissione disegni di legge che non obbedivano ad alcun criterio di coordinamento, cosicché alla fine siamo stati costretti – a volte anche per ragioni non condivisibili – ad inserire emendamenti nei quali molti di noi non credevano e che, in altre circostanze, probabilmente non sarebbero stati neanche presentati. Non è questo il caso, ovviamente, dell'articolo aggiuntivo da noi presentato in quest'occasione, il quale ha lo scopo di evitare che alcune categorie di dipendenti pubblici rimangano escluse dal godimento di determinati benefici. Ora ci viene detto che, se non ritiriamo tale articolo aggiuntivo, il provvedimento non può essere approvato, con conseguenze gravi per il Ministero della pubblica istruzione. Dobbiamo anche in questo caso, allora, obbedire alla ragion di Stato e ritirare il nostro articolo aggiuntivo, come già hanno fatto i colleghi comunisti, ai quali ci associamo nell'auspicare che presto si possa provvedere, con un progetto di legge autonomo, a soddisfare le esigenze delle categorie che ora rimangono escluse. Desidero in conclusione sollecitare i ministri competenti a presentare quanto prima un disegno di legge in proposito, affinché possa essere approvato al più presto.

PRESIDENTE. Ricordo che la nostra Commissione aveva già concluso l'approvazione degli articoli del disegno di legge all'ordine del giorno nella seduta del 5 dicembre scorso. Possiamo pertanto passare alla votazione finale del provvedimento.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione di uno speciale fondo di incentivazione per il personale del Ministero della pubblica istruzione » (5039):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Hanno votato *sì* 25
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Biondi, Borruso, Cimmino, Colucci Gaetano, Gelpi, Ghezzi, Grosso, Lodi Faustini Fustini, Loiero, Lucenti, Mancini Vincenzo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Pisicchio, Rebecchi, Sanfilippo, Sapienza e Vazzoler.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 18 febbraio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO